



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'UTILIZZO DEL LOGO FEDERALE

Approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 42/2024 del 20.04.24

SEZIONE I

Articolo 1 - Obiettivi

SEZIONE II

Articolo 2 - Patrocinio e sua concessione

Articolo 3 - Soggetti beneficiari del patrocinio

Articolo 4 - Oggetto del patrocinio

Articolo 5 - Criteri per la concessione del patrocinio

Articolo 6 - Limiti ed esclusioni

SEZIONE III

Articolo 7 - Elementi dell'identità visiva

Articolo 8 - Utilizzo del logo

SEZIONE IV

Articolo 9 - Procedura per la richiesta



SEZIONE I

Articolo 1 – Obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e stabilisce le modalità di concessione del patrocinio e di utilizzo del logo Federale al fine di:
 - a. salvaguardare e promuovere l'immagine della F.A.S.I.;
 - b. valorizzare le relazioni con soggetti terzi con i quali si condividono finalità e obiettivi;
 - c. prevenire ed evitare conflitti di interessi con soggetti terzi rispetto alla F.A.S.I..

SEZIONE II

Articolo 2 - Patrocinio e sua concessione

1. Il patrocinio costituisce attestazione di sostegno, adesione e interesse da parte della F.A.S.I. per un evento di terzi.
2. La concessione del patrocinio non comporta alcun impegno di risorse economiche o strumentali, salvo specifiche eccezioni deliberate dal Consiglio Federale.
3. La concessione del patrocinio non comporta assunzione di responsabilità alcuna riguardo agli eventi organizzati (comprese manifestazioni sportive a qualunque titolo e di qualunque categoria: Agonistiche, Amatoriali, promozionali) e al contenuto delle informazioni diffuse, alla loro veridicità, correttezza, completezza e qualità. Non comporta altresì in capo alla F.A.S.I. responsabilità alcuna per eventuali danni derivanti da errori ed omissioni in relazione alle attività ed alle informazioni di cui sopra.
4. Il patrocinio può essere concesso solo per un singolo evento; in nessun caso si estende ad eventi analoghi; per eventi articolati in più fasi o ripetitivi può essere concesso in via continuativa e comunque fino a scadenza del termine prefissato; in nessun caso può essere concesso in via permanente e definitiva.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso a:
 - a. enti privati, con o senza personalità giuridica, singoli o associati, quali ad esempio associazioni, comitati, delegazioni, fondazioni ed altri che operino senza scopo di lucro;
 - b. enti pubblici, locali o nazionali, residenti nel territorio dello Stato e non;
 - c. operatori economici in relazione a eventi in ogni caso non prevalentemente lucrativi.
2. Il patrocinio attribuisce al patrocinato la facoltà di utilizzare denominazione e logo della F.A.S.I. su materiale reale, cartaceo e non, e su materiale multimediale e su ogni altro materiale divulgativo previa approvazione da parte della Federazione delle modalità di utilizzo.

Articolo 4 - Oggetto del patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso per:
 - a. Manifestazioni sportive agonistiche o amatoriali, manifestazioni sportive promozionali, convegni, seminari ed in generale eventi formativi e divulgativi in presenza o a distanza attinenti allo sport arrampicata o ritenuti di particolare interesse;
 - b. fiere o mostre che possano rappresentare un ritorno di immagine positivo per la federazione e in generale per la divulgazione dello sport arrampicata;
 - c. Progetti, eventi di studio, ricerca ed in generale eventi di documentazione.



2. Per evento si intende una attività organizzata da terzi a carattere sportivo, promozionale, culturale educativo e sociale nonché di interesse generale per i fini istituzionali perseguiti dalla F.A.S.I..

Articolo 5 - Criteri per la concessione del patrocinio

1. I criteri per la concessione del patrocinio, previa osservanza della procedura di cui al successivo art. 9, sono:
 - a. coerenza e rilevanza dell'evento con le finalità istituzionali della F.A.S.I.;
 - b. significatività dell'evento per l'immagine della F.A.S.I., valutata con riguardo alla potenzialità di diffusione del contenuto e degli strumenti comunicativi utilizzati.

Articolo 6 -Limiti ed esclusioni

1. Il patrocinio non può essere concesso:
 - a. per eventi palesemente non coincidenti o in contrasto con le finalità della F.A.S.I.;
 - b. per contrasto con obbligazioni contrattuali assunti con gli sponsor della Federazione;
 - c. per eventi il cui fine commerciale è valutato come esclusivo o prevalente;
 - d. per eventi di carattere religioso, politico e/o sindacale.
2. La F.A.S.I. può in ogni caso revocare il patrocinio qualora l'oggetto dell'evento o del progetto patrocinato subisca modifiche successivamente alla concessione; quando risultino non più soddisfatti i criteri di cui all'art. 5, o si manifestino le circostanze di cui all'art. 6, ed in ogni caso qualora l'evento possa in qualsiasi modo danneggiare l'immagine della F.A.S.I..

SEZIONE III

Articolo 7 - Elementi dell'identità visiva

1. Ai fini del presente regolamento per elementi dell'identità visiva si intendono gli elementi grafici essenziali atti a favorire l'immediata identificazione della F.A.S.I., quali: logo vero e proprio, caratteri tipografici istituzionali, colori sociali, immagini e/o scritte istituzionali; di seguito nel loro insieme denominati sinteticamente "logo".
2. Il logo vero e proprio F.A.S.I. è proprietà della F.A.S.I. medesima.
3. L'immagine del logo vero e proprio è quella che si trova nell'allegato che è parte integrante del presente regolamento.
4. Non è ammesso l'utilizzo di un logo diverso, tranne nel caso in cui ragioni tecniche o economiche ne rendano necessaria la riproduzione in bianco e nero; né è ammesso modificarne gli elementi quali forme, proporzioni, caratteri, sfondo.

Articolo 8 - Utilizzo del logo

1. Il soggetto patrocinato è tenuto ad utilizzare il logo della F.A.S.I. nel materiale pubblicitario dell'evento per il quale la F.A.S.I. ha concesso il patrocinio, nonché in quello strumentale ai fini dello svolgimento dello stesso, se espressamente concordato con F.A.S.I..
2. Il soggetto patrocinato è tenuto ad osservare le norme di cui al precedente art.7.
3. Il soggetto patrocinato è tenuto ad utilizzare la dicitura "Con il patrocinio di" associandolo al logo vero e proprio della F.A.S.I..



SEZIONE IV

Articolo 9 - Procedura per la richiesta

1. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio della F.A.S.I. per un proprio evento, sono tenuti a farne esplicita richiesta al Consiglio Federale, per il tramite della segreteria federale;
2. La richiesta deve essere inviata a mezzo mail a segretariogenerale@federclimb.it almeno 60 giorni prima della data dell'evento, allegando: programma dell'evento; bozza del materiale editoriale; atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente; nomina del legale rappresentante e suo documento di identità.
3. Il Consiglio Federale delibera sulla concessione provvisoria del patrocinio e ne dà tempestiva comunicazione al richiedente per il tramite della segreteria federale.
4. Concesso il patrocinio, il patrocinato è tenuto ad inviare alla F.A.S.I., nei modi di cui al comma 2, e comunque prima della stampa definitiva bozza del materiale pubblicitario dell'evento nonché di quello strumentale ai fini dello svolgimento dello stesso.
5. La segreteria federale, previo parere favorevole dell'Ufficio Comunicazione e Marketing, notifica tempestivamente al patrocinato formale riscontro del materiale di cui al precedente comma. La notifica del riscontro positivo perfeziona la concessione del patrocinio.

Il sottoscritto _____
nato
a _____ il _____
codice fiscale _____ legale rappresentante di _____
con sede in _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
con la firma posta in calce dichiara di accettare e rispettare integralmente il presente regolamento.

Data ____ / ____ / ____

Per accettazione

Il legale Rappresentante

FASI



LOGO




LOGO TESTO



**FEDERAZIONE ARRAMPICATA
SPORTIVA ITALIANA**



LOGO NEGATIVO



LOGO NEGATIVO TESTO

